

Compenso ai curatori – Le tariffe

di Giuseppe Rebecca, Dottore Commercialista, Studio Rebecca & Associati di Vicenza

Premessa

Più volte abbiamo analizzato la questione dei compensi liquidati ai curatori fallimentari per le loro prestazioni¹. La media nazionale fa emergere un dato sconcertante: meno di 100 euro al mese come compenso medio per ogni procedura fallimentare. D'accordo che si tratta di media, d'accordo che i fallimenti in Italia durano circa 8 anni, come media, ma è comunque di tutta evidenza come si tratti di un compenso inadeguato alla responsabilità e alle competenze richieste al curatore fallimentare, e oggi giorno ancora di più. Quella del curatore fallimentare è una attività interessante, varia, ma piena di responsabilità, di problematiche; è un'attività che necessita di competenze variegata.

Esaminiamo brevemente le disposizioni che determinano il compenso liquidato ai curatori (D.M. del 28 luglio 1992 n.570, pubblicato in G.U. n.54 del 6 marzo 1993), disposizioni che hanno quasi un ventennio.

La tariffa, come è noto, prevede una percentuale sull'attivo compresa tra un minimo ed un massimo, a scaglioni; a tale importo va aggiunta una limitata integrazione sul passivo ammesso.

Il compenso per importi superiori ad euro 1.549.370,70 di attivo realizzato è stabilito fino allo 0,9%, per cui potrebbe essere anche pari a zero (e si tratta di casi accaduti).

La tariffa non prevedeva nemmeno l'erogazione di acconti. A ciò ha peraltro provveduto, in parte, il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 ove all'art. 39 viene fatto un

¹ www.studiorebecca.it sezione diritto fallimentare:

-G.REBECCA, L.FABRELLO, "Tariffe inadeguate per i compensi dei curatori fallimentari" ne "Diritto e Pratica del Fallimento", n. 7 - 2 maggio 2006.

-G.REBECCA, L.FABRELLO, "I compensi dei curatori fallimentari" ne "Il Commercialista Veneto", N. 170 - marzo / aprile 2006.

-G.REBECCA, P.BARETTA, "Curatori fallimentari: meno di 100 euro al mese" ne "Il Commercialista Veneto" N. 175 - gennaio/febbraio 2007.

-G.REBECCA, P.BARETTA, "Indagine ISTAT sui fallimenti – Numero procedure, durata e compensi ai curatori fallimentari" ne "Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali", N. 3-4 - maggio/agosto 2007.

-G.REBECCA, D.LAICO, "Curatori fallimentari: sempre meno di 100 euro al mese" ne "Il Commercialista Veneto", N. 180 - novembre/dicembre 2007

-G.REBECCA, D.LAICO, "Indagine ISTAT sui fallimenti – anno 2005. Numero e durata delle procedure concorsuali. I compensi ai curatori fallimentari" ne "Il Diritto fallimentare e delle società commerciali", N. 2 - marzo/aprile 2008.

-G.REBECCA, P.ZOCCA, "Curatori fallimentari: i compensi. 100 euro al mese possono bastare?" ne "Il Commercialista Veneto" n. 185 - settembre/ottobre 2008.

-G.REBECCA, P.ZOCCA, "Fallimenti. Indagine ISTAT 2006: numeri, durata, dati medi per procedura, compensi dei curatori" ne "Il Diritto fallimentare e delle società commerciali", Annata LXXXIII, n.6 - Novembre/Dicembre 2008.

-G.REBECCA, E.PILLON, "Fallimenti - Indagine ISTAT 2007 – Numeri, durata, dati medi per procedura, compensi dei curatori" ne portale IL CASO.it, Sezione II - Dottrina, opinioni e interventi, documento n. 185/2009; e ne "Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali" Annata LXXXIV, n.6 - Novembre/Dicembre 2009.

generico riferimento all'erogazione di acconti, senza peraltro stabilirne le modalità di erogazione.

Fino alla sentenza della Corte Costituzionale, che a breve commenteremo, il curatore, in presenza di fallimenti chiusi per insussistenza di attivo, nemmeno riceveva un compenso. La attuale tariffa, come detto, oltre ad essere inadeguata, è anche del tutto rozza. Un giusto compenso per l'attività svolta dal curatore non dovrebbe essere basato su semplici percentuali, ma dovrebbe tenere specifico conto delle varie attività svolte dal curatore: cessione dei beni mobili ed immobili, incasso di crediti, transazioni, avvio e gestione di cause attive e passive, azioni revocatorie e di responsabilità. La semplice graduazione delle percentuali da parte del giudice è appunto strumento eccessivamente rozzo.

L'integrazione calcolata sul passivo, poi, dovrebbe tra l'altro considerare i crediti insinuati, e non solo quelli ammessi. Un credito respinto, ai fini della tariffa, è come se non vi fosse; ed è esperienza comune riscontrare che per respingere un credito è necessario analizzarlo bene, fors'anche meglio di un credito poi ammesso.

Compensi per attività similari

Appare interessante analizzare le tariffe per attività per certi versi similari a quella del curatore fallimentare; in questi casi le tariffe applicate risultano invece più adeguate alle effettive prestazioni.

- Fino al 1987 si riscontrava un vuoto dispositivo, e nessun decreto ministeriale aveva mai regolato la liquidazione del compenso del commissario, interessandosi solamente alla figura del curatore. Si applicavano le tariffe previste per i curatori fallimentari adattate alla natura dell'attività svolta dai commissari giudiziali, applicate in modo differente a seconda del Tribunale competente.

L'autorità governativa ha disciplinato per la prima volta la materia dei compensi spettanti ai commissari con il D.M.267 del 17.04.1987.

D.M.267 del 17.04.1987	
Criteria ai quali fare riferimento:	ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario, ridotti alla metà. Per il commissario giudiziale dell'amministrazione controllata si aggiungevano i compensi calcolati sull'ammontare dei ricavi lordi e sugli utili netti nei casi di gestione.
Innovazioni:	<ul style="list-style-type: none">• riferimento ai valori di inventario nel calcolo del compenso. Ciò consente di liquidare quest'ultimo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

	<ul style="list-style-type: none"> • obbligatorietà della percentuale sul passivo; • possibilità di disporre di acconti sul compenso tenendo in considerazione i risultati ottenuti e l'attività prestata.
Lacune	<ul style="list-style-type: none"> • non erano previste le modalità di determinazione del compenso nel caso in cui il commissario giudiziale fosse cessato prima della conclusione del procedimento (ci si doveva ancora riferire a quanto stabilito per il curatore); • non estendeva al commissario il rimborso forfettario previsto per il curatore, delle spese generali in ragione del 5% sul compenso.

Con il successivo D.M.28.07.1992 n.570 sono state colmate le lacune presenti in quello che l'aveva preceduto prevedendo:

- che al commissario giudiziale spettano il rimborso forfettario delle spese generali e il trattamento economico di missione in caso di trasferimento fuori dalla residenza, già previsti per il curatore fallimentare;
- che il compenso spettante al commissario giudiziale, qualora cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, sia liquidato secondo i criteri fissati e tenuto conto dell'opera prestata;
- che al commissario giudiziale spettano anche i compensi per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo.

Già tale normativa, prima ancora dell'ultimo decreto del 2007 aveva suscitato perplessità in ordine alla diversità creata fra le posizioni del curatore e del commissario, tanto che alcune pronunce dei Tribunali di merito avevano disapplicato il D.M.570/1992².

- Il D.M. del Tesoro del 2 febbraio 1995 (in G.U.14/02/1995) è intervenuto stabilendo che il compenso dei liquidatori di procedure di Amministrazione Straordinaria ammontava a 120 milioni di lire annui, aumentabili fino ad un massimo del 50% in caso di esercizio provvisorio. Il compenso veniva ragguagliato ai mesi, nel caso di interruzione delle mansioni (compenso per i commissari EFIM);

² Trib.Vicenza, ordinanza del 22.03.1993 in Il Fall.1993 pg.1057; Trib.Piacenza 02.05.94 in Il Fall.1994 pg.1082; Trib.Velletri 18.06.94 in Il Fall.1994 pg.1082; Trib.Vercelli 21.04.94 in Il Fall.1994 pag.1082; Trib.S.Maria Capua Vetere 15.12.95 in il Fall.1996 pg.505.

M.VINCENTI "Il commissario giudiziale del Concordato Preventivo", Buffetti Editore 1997.

- Il D.M. del Lavoro del 23 febbraio 2001, ha stabilito che il compenso dei liquidatori degli enti cooperativi e dei componenti del Comitato di Sorveglianza veniva determinato nel seguente modo:

Compenso sull'attivo:

15%	fino a 100 milioni di lire (euro 51.645,90)
10%	da 100 a 500 milioni di lire (euro 258.228,45)
5%	da 500 milioni a 1 miliardo di lire (euro 516.456,90)
2%	da 1 a 3 miliardi di lire (euro 1.549.370,70)
1%	da 3 a 10 miliardi di lire (euro 5.164.568,99)
0,80% (fisso)	oltre i 10 miliardi di lire

Compenso sul passivo:

0,50%	fino a 200 milioni di lire
0,30%	da 200 a 500 milioni di lire
0,20%	sopra i 500 milioni di lire

In presenza di un comitato di commissari, il compenso viene moltiplicato per 2 e diviso per 3; 4% per il rimborso spese e il trattamento di minima. Vengono corrisposti acconti ai riparti e, dopo il deposito dello stato passivo, è previsto un acconto sul passivo fino al 50%.

Per quanto concerne le procedure straordinarie è atteso un giro di vite.

Dopo il compenso di 32 milioni di euro elargito nel 2006 a Enrico Bondi per Parmalat (e parrebbe che abbia chiesto la metà di quanto gli spettava), il Ministro dello Sviluppo Economico, in primavera di quest'anno, ha disposto una analisi dei costi delle procedure di amministrazione straordinaria³. Non siamo a conoscenza dell'esito.

- Il D.M. dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2007 ha definito i criteri per la determinazione dei compensi dovuti ai commissari nelle procedure di amministrazione straordinaria.

Tale compenso, ai sensi dell'art.2 del suddetto decreto, viene determinato applicando le percentuali previste dal D.M.28.07.1992 n.570, precedentemente esposto.

Compenso sull'attivo:

dal 7% all'8%	fino a 100 milioni di lire (euro 51.645,90)
dal 5,5% al 6,5%	da 100 a 500 milioni di lire (euro 258.228,45)
dal 4% al 5%	da 500 milioni a 1 miliardo di lire (euro 516.456,90)
1,80% (max)	da 1 a 3 miliardi di lire (euro 1.549.370,70)
0,90% (max)	sopra i 30 miliardi di lire

³ Il Mondo 16.04.2010

Compenso sul passivo:

dallo 0,15% allo 0,75%

fino a 100 milioni di lire (euro 51.645,90)

dallo 0,05% allo 0,37%

sopra i 100 milioni di lire

In presenza di un comitato di commissari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante a un solo componente e aumentato del 40% per ciascuno degli altri.

Al commissario può essere riconosciuto un rimborso forfettario delle spese generali non superiore al 5% del compenso spettante (nell'eventualità in cui le procedure non siano dotate di una sede autonoma e/o di una struttura operativa adeguata).

Nel corso della procedura possono essere liquidati acconti a valere sui compensi finali, in misura non superiore al 60% del compenso.

Sentenza della Corte Costituzionale del 28/4/2006 n. 174

Come anticipato, la Corte Costituzionale con la sentenza n.174 del 28/04/2006 ha riconosciuto il pagamento dei compensi ai curatori nel caso di fallimenti chiusi per insussistenza dell'attivo. In tale circostanza il pagamento è posto a carico dell'Erario. L'intero compenso liquidato andrà a carico dello Stato solamente per la parte che non trova copertura nell'attivo fallimentare. Sempre in base all'art. 4 del D.M. del 1992, il compenso liquidato non potrà essere inferiore a 516,00 euro, cui va aggiunto un rimborso forfettario per le spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e autorizzate dal giudice.

Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non era previsto che le spese anticipate dall'Erario fossero anche le spese e gli onorari da corrispondere al curatore.

La sentenza ha efficacia retroattiva, pertanto produce effetti anche sui rapporti sorti anteriormente a tale dichiarazione, a meno che i rapporti non siano esauriti, consolidati e intangibili.

Interventi legislativi

Ricordiamo una interpellanza datata dal Senatore Ettore Bucciero al Ministro della Giustizia nella seduta del 29 dicembre 2004 (resoconto stenografico n. 721).

Così è stato detto:

“che, a causa del mancato aggiornamento secondo quanto meno gli indici Istat del costo della vita, i compensi reali attualmente percepiti dai curatori fallimentari risultano svalutati e dunque inferiori del quaranta per cento rispetto a quelli attribuiti nel 1992; che, al contrario, le tariffe forensi sono state aggiornate con il decreto del Ministro della Giustizia dell’8 aprile 2004 e quindi sono state maggiorate del 25 per cento rispetto a quelle vigenti dal 1° ottobre 1994; che l’aggiornamento dei compensi per i curatori fallimentari e commissari giudiziali non comporterebbe oneri per lo Stato, posto che detti compensi vengono prelevati dalla massa attiva fallimentare, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda emanare, ex art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, un apposito decreto, onde adeguare i compensi spettanti ai curatori di fallimento e ai commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata al fenomeno inflattivo”.

Non è dato sapere se ci sia stata una risposta.

Conclusione

E’ urgente l’adozione di una nuova tariffa per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori fallimentari, come pure dei commissari giudiziali e dei commissari delle amministrazioni straordinarie.

La professionalità richiesta è sempre maggiore e le responsabilità assunte le più disparate. Qualora l’aggiornamento non fosse tempestivo, c’è anche l’effettivo rischio di perdere le migliori professionalità, attratte magari da attività meno impegnative, ma più redditizie.

Ora che la tariffa dei Dottori Commercialisti (era del 1994/1995) sarà variata, si può confidare che presto sarà riformata anche la tariffa dei curatori fallimentari. E speriamo che sia anche variata la struttura stessa della tariffa, non solo gli scaglioni di valore.